COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - INDUSTRIA (X)

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

AGRIMI ed altri: Provvedimenti per la stampa. (743):

PRESIDENTE . . . 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31
DE FRANCESCO. 21
DOSI 22
TOGNI. 23, 29
ANDREOTTI 24
DE COCCI 25, 28
ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione* (*Industria*). 25, 26
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 25, 30
CAROLEO 26, 28
BOZZI, *Relatore per la I Commissione* (*Interni*). 26, 29
CAPPA. 28
ZERBI. 29
PERTINI 29, 31
GIOLITTI. 31

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: Provvidenze per la stampa. (743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Agrimi ed altri: « Provvidenze per la stampa ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Francesco. Ne ha facoltà.

DE FRANCESCO. Premetto che anch'io sono favorevole a che l'Ente per la cellulosa e per la carta continui la sua attività erogando mezzi finanziari a favore dei giornali. Escludo però che l'attuale proposta di legge possa raggiungere lo scopo di sanare la situazione di fatto e giuridica venutasi a creare, situazione giudicata incostituzionale dalla magistratura, sino alle Sezioni unite della Cassazione. Lungi dal sanare la situazione, questa proposta la aggrava, perché le controversie che oggi si sono limitate all'incostituzionalità del decreto emanato nel 1951 saranno spostate a tutta la attività finanziaria svolta dall'Ente non solo dopo il 1951, ma anche prima. Infatti, tra i fini istituzionali dell'Ente, secondo la legge del 1936, non vi è affatto contemplato lo scopo dell'attività finanziaria con erogazione di somme, direttamente o indirettamente; né questa finalità è stata introdotta successivamente; ed ecco che quel che noi stiamo approvando finirà col danneggiare l'Ente e si arriverà anzi al punto che l'Ente stesso non potrà che avere una fine tutt'altro che gloriosa nelle controversie in corso. Pertanto dichiaro nella maniera più recisa — e desidero che ciò rimanga a verbale — che io sono contrario a questa legge, e lo sono per ragioni di carattere procedurale e di diritto sostanziale. Lo sono per ragioni di carattere procedurale, perché ritengo, d'accordo con l'onorevole De Cocci, che le due Commissioni siano incompetenti, in base all'articolo 40 del Regola-

mento e all'articolo 23 della Costituzione, a deliberare in sede legislativa, trattando di questa materia tributaria.

Ritengo che siamo incompetenti, anche perché, a mio avviso, questo progetto di legge viene a modificare un trattato internazionale, precisamente il trattato di Ginevra del 30 ottobre 1947, reso esecutivo con la legge del 5 aprile 1950; senza dire che forse non potrebbe neppure l'Assemblea unilateralmente procedere a modificare il trattato. Sono contrario, poi, per ragioni di diritto sostanziale, per quel che vi ho detto poc'anzi e cioè perché non entra nelle finalità della legge istitutiva dell'Ente cellulosa l'erogazione di mezzi finanziari. Dirò di più. Noi verremo in questo modo a violare il principio fondamentale della divisione dei poteri, perché deliberatamente veniamo a porre nel nulla una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che hanno giudicato incostituzionale il decreto del 1951. Secondo me non v'è altra via per poter giovare all'Ente della cellulosa che iniziare e condurre a termine al più presto possibile la discussione del progetto Dosi predisposto dagli stessi uffici dell'Amministrazione dell'industria e che si riporta press'a poco ad un altro precedente progetto di legge governativo del 1949 il quale intendeva dare una soluzione definitiva e organica della materia.

DOSI. Quale presentatore, insieme agli onorevoli Faletti, De' Cocci e Graziosi, della proposta di legge che intende dare al problema dell'Ente della Cellulosa una soluzione definitiva ed organica, anche quale strumento di attuazione di provvidenze a favore della stampa, io speravo che le critiche, già esposte nella prima seduta della Commissione dell'Industria, potessero avere uno sviluppo costruttivo, la qual cosa sarebbe stata resa possibile dalla soluzione organica prospettata. La richiesta d'abbinamento tra la proposta Agrimi e la mia proposta è stata respinta. Io quindi sento il dovere di rinnovare ed anzi di ampliare le critiche che avevo già esposte nella precedente seduta. Innanzi tutto devo dire che tutte le volte che si riprende nelle mani il carteggio relativo all'Ente della Cellulosa, ci si domanda perché le provvidenze a favore della stampa devono fare carico sull'industria, sul commercio e sul consumo della carta; interrogativo al quale non ho ancora sentito dare una risposta. Ci si domanda anche perché, ove si ritenga che si debba far carico sulla produzione, sul commercio e sul consumo della carta, sia necessario mantenere in vita un macroscopico organismo, il quale per impieghi diversi dalle provvidenze a favore della stampa spende mezzo miliardo all'anno, un organismo che ha un bilancio che supera quello del Ministero dell'industria.

Queste osservazioni furono fatte dall'onorevole Cappa quando l'anno scorso fu discusso il bilancio di previsione dal Ministero dell'industria e del commercio. Sarebbe preferibile maggiorare, per il settore carta, l'imposta generale sull'entrata ed evitare così una spesa ingente quale deriva dal mantenimento in vita di un organismo così complesso. Ma a parte questi interrogativi di carattere generale, che in un certo senso io stesso ho superato per considerazioni contingenti con la presentazione della mia proposta di legge, a parte questo, mi debbo dichiarare nettamente contrario alla proposta di legge che porta come primo nome quello dell'onorevole Agrimi, per queste ragioni: innanzi tutto è una proposta di legge che vuol sanare una situazione che nel momento in cui si è iniziata la discussione stava per essere dichiarata illegittima e che oggi risulta già dichiarata illegittima, non costituzionale. Quindi, una tale sanatoria mi pare non ammissibile. In secondo luogo, non comprendo come si voglia mantenere l'applicazione di un tributo a carico di una materia prima contrariamente ad impegni internazionali che sono stati assunti dal nostro Governo e che, a termini della Costituzione, devono essere rispettati. Quindi, ritengo che se si vuole adottare un provvedimento per così dire di tampone sia necessario adottare norme che anche se precorrono la soluzione organica, tuttavia siano ad essa allacciate in modo che possa considerarsi un principio di questa soluzione organica, in attesa che sia resa possibile la discussione ed approvazione del progetto che ho presentato. Mi riservo, quindi, di presentare quegli emendamenti che a mio avviso possono intonare questa legge con l'insieme dei provvedimenti la cui attuazione io ho sostenuta. Se si vuol adottare un provvedimento tampone, esso deve avere una scadenza in modo da assicurare una sistemazione organica del problema entro un certo termine.

Ritengo, inoltre, che debba essere esclusa dalla applicazione del tributo la materia prima cellulosa. Ritengo che si debba includere nello stesso corpo della legge una soluzione transattiva delle controversie che sono sorte e ciò per porre finalmente termine a una serie di contestazioni che hanno indubbiamente creato malumore, preoccupazione e sconcerto nei rapporti fra gli industriali della carta e l'Ente della cellulosa.

Naturalmente preciserò gli emendamenti dopo che sarà stata esaurita la discussione generale.

TOGNI. Io non nego che possano esservi alcune perplessità nell'approvazione di un provvedimento come questo; però ho sentito questa mattina, per la terza volta, mi sia permesso dirlo, ripetere gli stessi argomenti che già hanno costituito elemento di discussione e sui quali le Commissioni si sono decisamente e, a grande maggioranza, pronunciate in senso contrario. Vorrei pertanto riportare la discussione, se mi è permesso, con tutto il rispetto per le argomentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, sul piano più reale e più attuale della valutazione che noi dobbiamo dare al provvedimento. Direi che la proposta di legge da un certo punto di vista risponde a un'esigenza politica e, scusatemi la grossa parola, ad una esigenza morale. Noi dobbiamo assumerci delle responsabilità e siamo qui per questo.

È chiaro che non possiamo stare a disquisire su quelle che potranno essere le interpretazioni di giuristi, di specialisti della materia, ecc., i quali potranno infirmare, o riterranno di poter in qualche modo infirmare tutto o parte del provvedimento. Noi dobbiamo assumere le nostre responsabilità sul piano politico. Per poter meglio affrontare questo aspetto del provvedimento io brevemente riepilogherò l'*iter* del provvedimento stesso. Vi sono aspetti molto più chiari che si sono verificati a distanza di anni e che contrastano nettamente coi fini a suo tempo predisposti, affrontati e realizzati e con gli impegni che gli stessi settori che poi hanno impugnato il provvedimento, avevano assunti, e coi benefici che essi hanno ricavato dal provvedimento stesso. Perciò dico che questo è un progetto di legge che può avere qualche aspetto discutibile, onorevole Di Francesco e onorevole Dosi, qualche aspetto non ortodosso sotto il profilo giuridico; ma sotto il profilo di una morale economica, la quale deve precisare determinate responsabilità, il provvedimento credo sia quanto mai opportuno, a prescindere da eventuali miglioramenti o adattamenti che poi potremo portare alle singole disposizioni in sede di approvazione dei singoli commi che formano l'unico articolo.

Occorrerà brevissimamente rifarci al passato. Guerra di Corea: situazione del mercato nel luglio 1950 estremamente fluida e incerta; corsa sfrenata all'accaparramento della cellulosa sul piano internazionale; corsa sfrenata, sul piano interno, all'accaparramento della cellulosa e della carta. Quindi, rialzo dei prezzi della cellulosa e della carta. L'editoria in genere, non solo quella giornalistica, si trovò in difficoltà. Era evidente la situazione di sperequazione in cui il mercato, lasciato libero, si trovava. I fornitori di cellulosa e di carta si trovarono in posizione estremamente favorevole in confronto a quelli che dovevano acquistare la cellulosa e la carta sul mercato interno e su quello internazionale. Di questa situazione il Governo non poteva disinteressarsi; e infatti se ne interessò per cercare di mediare gli interessi e di consentire che l'editoria soprattutto giornalistica, in un momento particolarmente delicato anche per la situazione interna, potesse non incontrare intralci. Il Governo pertanto intervenne. Mi sia permesso modestamente di ricordare che io guidai e condussi personalmente per lunghi mesi queste trattative. La prima cosa che fu fatta fu di adunare produttori e consumatori e cercare di mettere d'accordo gli uni e gli altri con queste prospettive: 1°) che i prezzi dei giornali e in genere dei prodotti dell'editoria, periodici e libri, rimanessero pressoché immutati; 2°) garantire l'approvvigionamento giornaliero del quantitativo di carta necessario soprattutto ai giornali quotidiani per la loro attività e normalizzare il più possibile il mercato anche per quanto riguardava l'acquisto di cellulosa all'estero, non potendo in questo problema lasciare indiscriminatamente l'iniziativa a gruppi o ad aziende. La conclusione fu che dopo alcuni mesi — ché le trattative durarono alcuni mesi — vi fu unanimità sulla soluzione che allora fu adottata e che è stata successivamente consacrata nel decreto che poi, a distanza di anni, ha dato luogo a tante discussioni. È oggi presente in Commissione il Sottosegretario all'industria, il quale indubbiamente avrà anche la documentazione necessaria; ma l'elemento di riferimento preciso che deve servire per una valutazione il più possibile decisiva, è questo: tutte queste persone, almeno un centinaio fra editori e produttori, nessuno escluso, dalle piccole cartiere alle grandi, accettarono quella transazione che fu poi consacrata nel decreto. Tale decreto si rese necessario perché le organizzazioni sindacali di carta e dei consumatori di carta fecero presente come non essendovi un ordinamento sindacale in Italia che desse valore, crisma di impegno decisivo e giuridico agli impegni di fatto assunti dalle singole organizzazioni, per evitare eventuali evasioni da parte di minoranze e di piccole aziende e piccoli produttori e consumatori, occorreva che questi accordi fossero consacrati in un decreto.

Il Ministro di allora interpellò l'Avvocatura generale dello Stato, che dette parere favorevole; interpellò gli uffici legislativi del Ministero delle finanze che dettero parere favorevole riferendosi anche ad altri, eguali anche nella forma, provvedimenti o disposizioni o decreti che il Ministro dell'industria, d'accordo col Ministero delle finanze, aveva emanato in altri casi analoghi, tra cui — e nessuno lo ha mai impugnato — quello relativo alla modifica della percentuale di prelevamenti sulle importazioni di cotone. La Ragioneria dello Stato fu pienamente consenziente anche in relazione a questi precedenti e nessuno sollevò eccezioni.

Gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri furono d'accordo. Vi fu un'assoluta unanimità di giudizio, di accordo e di autorizzazione. Dopo di che il decreto venne emanato formalmente e diventò operante. In conseguenza di quel decreto la situazione fu normalizzata. In effetti non si può dire che io sia favorevole a certi enti in linea generale e non lo sono per l'Ente della cellulosa in particolare, il quale pure ha dimostrato di rispondere nel modo migliore ai suoi fini istituzionali. Ma il fatto è che con quell'accordo e col meccanismo messo in atto, noi potemmo garantire nei momenti più difficili non solo la stabilità dei prezzi, ma la regolarità di funzionamento e di approvvigionamento della carta e della cellulosa. Questa è andata a beneficio di tutti, non solo dei giornali e delle editorie, ma anche degli stessi industriali produttori di carta. In quella sede l'accordo comprendeva anche delle facilitazioni per quanto riguardava l'importazione della cellulosa, che furono garantiti dagli sbalzi di prezzo conseguiti all'eventuale maggior afflusso della cellulosa sul mercato internazionale. Ciò operò abbondantemente in favore degli industriali della carta dal momento che il mercato invertì il suo andamento. Tutti gli elementi di partenza e di arrivo furono armonici in un quadro il quale contemplò gli interessi di tutti. Soprattutto si raggiunse un fine che allora ci proponevamo e di cui oggi noi tutti possiamo anche con sodisfazione constatare la realizzazione: che la produzione di carta da giornali, allora insufficiente in Italia perché limitata a 60.000 quintali al mese, successivamente in relazione a quegli accordi salì a 130.000 quintali al mese, quantitativo che all'incirca copre al cento per cento il fabbisogno italiano.

Ecco quindi che se successivamente sono intervenute resistenze, iniziative da parte di qualcuno, indubbiamente queste non possono rientrare in un quadro obiettivo, di impegni assunti allora e che lealmente dovevano essere rispettati anche nell'eventualità che io stesso posso ammettere esistente, di un qualche non perfetto rispetto di alcune esigenze formali. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione dinanzi alla quale dobbiamo assumere le nostre responsabilità. È evidente che, di fronte a un appiglio, legittimo sinché volete, che è stato sollevato da chi non doveva sollevarlo appunto perché impegnato moralmente per accordi assunti e di cui ha beneficiato per quanto riguarda la contropartita, noi ci troviamo nella necessità di sanare questa situazione. Mi sembra quindi che dobbiamo definitivamente superare queste incertezze di principio ed approvare la proposta di legge, salvo i miglioramenti che noi, rispettando il fine primo di una sanatoria regolare a ciò che è stato sinora effettuato, riterremo di poter apportare al provvedimento stesso.

ANDREOTTI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge per le ragioni che sono state dette ed anche perché, come ha ricordato l'onorevole Togni, furono esperiti in sede consultiva tutti gli atti necessari per dare consistenza sostanziale e giuridica al decreto emanato nel 1951 del quale oggi noi dobiamo cercare di sanare le conseguenze non ritenute operanti dalla magistratura.

Non posso però nascondermi una seria preoccupazione per le critiche di natura giuridica sollevate in merito a questo provvedimento, alle quali alcuni di noi hanno risposto appellandosi non a principî giuridici, ma a quelli della morale, dell'economia, della convenienza. Io penso che se gli stessi iniziatori di procedimenti che hanno fatto ritenere non efficaci giuridicamente le disposizioni del decreto del 1951, ritorneranno dinanzi al magistrato; e se il magistrato prenderà in esame il resoconto stenografico della nostra Commissione, il magistrato stesso sarà largamente indotto a ritenere giuridicamente illegittime, le norme che noi stessi nell'atto del votare riteniamo che sul piano giuridico hanno delle mende che ne diminuiscono la forza. Una legge deve avere la prima sua barriera di resistenza sul piano giuridico perché per il resto si tratta di valutazioni da fare in altra sede. E poiché sono presenti giuristi illustri, io li pregherei di dare un contributo sostanziale a questa legge, per farne, se possibile, un testo che dal punto di vista legale non dia solo l'apparenza di risolvere un problema o di sanare un difetto, ma che veramente impedisca che di qua a qualche mese l'onorevole

Agrimi o qualcun altro dei nostri colleghi debba presentare un'altra proposta di legge per venire a ristabilire una norma che la Cassazione od altra magistratura abbia di nuovo ritenuto che non sia giusto applicare. Desidero che da parte dei relatori o di qualche nostro collega, si dia questo solido contributo alla formazione di questa legge, affinché in essa possiamo credere, non dico tutti, ma almeno la grande maggioranza, nel momento in cui la votiamo.

DE COCCI. Quanto ha detto l'onorevole Andreotti mi fa concretare un pensiero. Tutti hanno ammesso, anche coloro che hanno opinioni diverse dalla mia, che non si tratta di una gran legge, né di un monumento di sapienza giuridica; ma, come è stato da tutti sostenuto, di un provvedimento di sanatoria. Con una legge organica di riordinamento dell'Ente noi verremmo a sanare alcune delle gravi storture giuridiche, come quella di tributi posti a carico di un determinato settore, di una gestione tutta particolare che non ha tutti i controlli che noi desideriamo ci siano sulle gestioni pubbliche, ecc. Ma una delle storture più notevoli che, con un po' di buona volontà, può essere eliminata oggi, è quella della retroattività per tre anni del provvedimento. Ho voluto sentire esponenti dei vari settori interessati, i quali si erano già orientati verso determinati emendamenti. Essi per me sono accettabilissimi. Questi emendamenti prevedono, all'inizio dell'articolo, che la data del gennaio 1951 diventi la data dell'entrata in vigore della legge; al secondo comma, che la percentuale dell'1 per cento venga elevata al 2 e mezzo per cento; al terzo comma, che i tributi di 6 lire al chilogrammo dal gennaio 1951 al dicembre 1952 e di lire 3,50 al chilogrammo a partire dal 1° gennaio 1953, vengano sostituiti con 1 lira al chilogrammo dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione*. Penso che i quattro anni passati siano la migliore conferma della necessità e della opportunità di questa legge che propone una transazione all'86 per cento dei contributi incassati. La differenza è del 14 per cento. Evidentemente, tutto si riduce a una questione di percentuale.

Per tutte le questioni di carattere giuridico e per le ragioni già esposte nel corso della mia relazione, insisto perché nessuna modifica venga apportata all'articolo unico della proposta di legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non ho niente da aggiungere a quanto ho avuto modo di dire alcuni mesi fa quando questo provvedimento venne in discussione alle Commissioni riunite. Riconosco fondate le osservazioni dal punto di vista giuridico, sia dell'onorevole De Francesco, sia del collega onorevole Dosi. Però, bisogna assolutamente riconoscere che la stampa ha diritto a determinati aiuti. È anche vero che questo provvedimento, quando venne presentato, era diretto esclusivamente ad aiutare la stampa periodica e quotidiana, ma ha avuto anche fasi nelle quali, passato il periodo di emergenza cui si è riferito l'onorevole Togni, ovverosia di mancanza di carta da giornali e di enorme aumento del suo costo, si verificò una notevole diminuzione del prezzo della carta. Così che quello stesso provvedimento — che era servito in un primo tempo per consentire all'industria editoriale di avere la carta a prezzo più modesto onde non aumentare il prezzo dei giornali — servì invece agli industriali per impedire la concorrenza dell'importazione della carta che veniva dall'estero. D'altro canto, alle argomentazioni dell'onorevole De Francesco, io devo aggiungere che se i contributi versati dall'industria cartaria all'Ente nazionale cellulosa, perché questo li erogasse all'editoria giornalistica, fossero restituiti agli stessi industriali, si verificherebbe un illecito arricchimento in quanto questi, come sempre avviene purtroppo nei fenomeni economici, si sono rivalsi immediatamente sui consumatori; ed oggi verrebbero ad avere una restituzione alla quale non pensavano il giorno in cui accettarono, dopo gli accordi conclusi presso il Ministero dell'industria, il decreto che il Ministro Togni fece per l'editoria giornalistica. Pur dichiarandomi d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Dosi, che cioè l'Ente cellulosa e carta si trasformi nel suo statuto, va rilevato che egli ha presentato una proposta di legge che formerà oggetto di attento esame da parte dei Ministeri interessati; e siccome si ritiene che l'Ente cellulosa e carta vada in qualche punto adeguato alle attuali esigenze, quel provvedimento potrà essere esaminato con la maggior attenzione e potrà probabilmente anche accogliersi in parte, se non in tutto. Ma oggi bisogna sanare questa situazione che si trascina già da tempo. Dato il lungo tempo che è passato, l'Ente della cellulosa e della carta si trova in crisi non tanto per i suoi compiti istituzionali ma perché non è in grado di corrispondere aiuti all'editoria giornalistica,

aiuti di cui questa ha bisogna per la sua vita. Se nel corso della discussione, passando ai dettagli, sarà presentato qualche emendamento che possa migliorare il provvedimento stesso, caso per caso esprimerò il mio giudizio in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Abbiamo un ordine del giorno, presentato dall'onorevole Marzotto, del seguente tenore:

« Le Commissioni I e X riunite per esaminare la proposta di legge dell'onorevole Agrimi n. 743: « Provvidenze per la stampa » affermano essere necessario procedere alla riforma dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e del suo statuto, di modo che i suoi compiti siano organicamente precisati e delimitati, le sue attività sottoposte ai necessari controlli da parte dello Stato.

Con una struttura democratica l'Ente potrà svolgere più proficuamente le sue funzioni in favore dell'editoria giornalistica, non solo, ma scolastica e culturale.

Le Commissioni riunite si impegnano a che tale riforma dell'Ente e del suo statuto sia attuata presto e comunque entro il 1955 ».

L'onorevole Marzotto non è presente. Se nessuno lo fa proprio, l'ordine del giorno si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

CAROLEO. Signor Presidente, aderisco a questo ordine del giorno, proponendo altresì la soppressione delle parole « comunque entro il 1955 ».

ALESSANDRINI, *Relatore per la X Commissione*. Dichiaro di essere contrario all'ordine del giorno.

BOZZI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Marzotto, fatto proprio dall'onorevole Caroleo con la soppressione, proposta da quest'ultimo, delle parole « comunque entro il 1955 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta delle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a partire dal 6 gennaio 1951, nella misura del 3 per cento.

Il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori, solo sino a concorrenza dell'1 per cento dell'importo netto delle fatture, di cui alla menzionata disposizione.

Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazionedi fibre tessili artificiali, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito nelle seguenti misure:

a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952, in lire 6 al chilogrammo;

b) a partire dal 1° gennaio 1953, in lire 3,50 al chilogrammo ».

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. L'onorevole Dosi propone di sostituire l'intero articolo con i seguenti:

ART. 1.

« Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stato stabilito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e con durata fino al 31 dicembre 1955, nella misura del 3 per cento.

Il diritto di rivalsa verso i compratori, di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 3 luglio 1940, può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori per l'intera misura del contributo come determinata al comma *a*) del presente articolo ».

ART. 2.

« I contributi dovuti all'Ente per la cellulosa e per la carta, a norma dell'articolo 1, lettere *c*) e *d*), dalla legge 13 giugno 1940, n. 868, sono soppressi ».

ART. 3.

« I contributi dovuti all'Ente per il periodo dal 16 gennaio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti all'86 per cento dei valori fissati dalle norme emanate anteriormente a tale entrata in vigore.

L'Ente provvederà entro il termine massimo di 3 anni dalla emanazione della presente legge, a rimborsare i contribuenti che abbiano versato somme in eccedenza all'anzidetta percentuale.

Per i contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in mi-

sura inferiore, l'Ente provvederà fino alla concorrenza dell'anzidetta percentuale alla loro riscossione con le forme e i privilegi delle imposte dirette dello Stato, senza l'obbligo, per l'esattore, del non riscosso per riscosso e distribuendo il suo credito entro il triennio ».

Inoltre, l'onorevole Caroleo propone quattro emendamenti all'articolo unico, e cioè:

1°) *al termine del primo comma, sostituire le parole*: a partire dal 1° gennaio 1951, nella misura del 3 per cento, *con* nella misura del 2 per cento;

2°) *dopo il primo comma, aggiungere le parole*: Restano ferme, per i periodi anteriori alla data suddetta, le aliquote stabilite dai decreti ministeriali 12 giugno 1945 e 29 dicembre 1945;

3°) *sopprimere il secondo comma;*

4°) *sostituire l'ultimo comma con il seguente*: Sono soppressi gli altri contributi.

Abbiamo inoltre altri emendamenti presentati dall'onorevole De' Cocci. Egli propone, al primo comma dell'articolo unico, di sostituire le parole: « dal 16 gennaio 1951 », con « dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ». Al secondo comma, invece di « 1 per cento », propone di inserire « 2,50 per cento ». Al terzo comma, propone di sostituire dalle parole: « previsto dall'articolo 1, lettera *b*)... », ecc., sino alla fine, con « è stabilito in lire 1 al chilogrammo a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ». Propone infine di aggiungere il seguente comma: « I contributi dovuti all'Ente per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, sono limitati al 90 per cento delle misure previste nell'articolo 1 e nell'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 15 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1951, e nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21gennaio 1953. L'Ente provvederà, entro il termine massimo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare i contribuenti che abbiano versato somme in eccedenza all'anzidetta percentuale. Per i contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente provvederà, fino a concorrenza dell'anzidetta percentuale, alla loro riscossione ai sensi dell'articolo 16 del decreto ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1940 ».

L'onorevole De' Cocci propone, infine, di aggiungere, dopo il primo o il secondo comma, le seguenti parole: « Restano ferme per i periodi interiori alla data suddetta le aliquote stabilite dai decreti ministeriali 12 giugno 1945 e 29 dicembre 1945 ».

DOSI. Le mie proposte di modifica si ispirano alle raccomandazioni esposte dall'onorevole Andreotti e cioè intendono risolvere il problema delle contribuzioni senza una decorrenza retroattiva quale è stata impugnata presso l'autorità giudiziaria; stabiliscono un termine all'applicazione di questa legge per rendere possibile, entro il termine stesso, la soluzione definitiva di tutto il problema che naturalmente mi auguro secondo le linee contenute nella mia proposta di legge: sopprimono il contributo sulla cellulosa per le ragioni egregiamente esposte anche dall'onorevole De Francesco; introducono una soluzione transattiva quale si è palesata possibile nelle discussioni che hanno avuto luogo presso il Ministero dell'industria e delle quali potrà darci precisazioni il Sottosegretario Battista. In sostanza, qui sono in discussione tre proposte. Una è quella dell'onorevole Agrimi che pretende sanare questioni che hanno già avuto il giudizio dell'autorità giudiziaria; una seconda che è stata presentata dall'Ente per la cellulosa si ispira alle stesse preoccupazioni cui si ispira la mia; e v'è la terza, che è la mia. Quali differenze ci sono fra la seconda e la terza? La mia, introduce una scadenza per la ragione detta che mi pare di sostanziale importanza, poi stabilisce una misura di soluzione delle questioni passate, diversa da quella che è contenuta nella proposta dell'Ente per la cellulosa. Qual'è la ragione della misura? Si sa esattamente, dalle discussioni che hanno avuto luogo al Ministero dell'industria, che l'83 per cento dei contributi per il periodo incriminato sono stati pagati e che quei contributi sono stati sufficienti perché l'Ente per la cellulosa potesse fronteggiare gli obblighi che lo riguardano. Sul residuo 17 per cento io porto una limitazione al 14 per cento sapendo che questa soluzione transattiva è accetta sia all'Ente cellulosa sia agli industriali tenuti alla contribuzione. Mi pare con ciò di facilitare la soluzione del problema prevenendo altre contestazioni giudiziarie che metterebbero tutti in imbarazzo. La proposta dell'Ente della cellulosa è simile alla mia, salvo che stabilisce una soluzione del 90 per cento ed un conguaglio entro il periodo più lungo di 5 anni anziché di 3.

Vorrei sapere se è esatta l'informazione che è pervenuta e cioè che sulla soluzione

dell'86 per cento ci sarebbe il consenso sia dell'Ente per la cellulosa, sia delle aziende tenute alla contribuzione.

CAROLEO. Mi rimetto a ciò che ho avuto l'onore di dichiarare in sede di discussione generale. Come i colleghi sanno, ci sono decisioni dell'autorità giudiziaria sulla legittimità della riscossione dei contributi.

I miei emendamenti tendono a ripristinare invece quello che era stabilito dai decreti del 1945 dell'allora ministro dell'industria, onorevole Gronchi. Quei decreti non sono stati mai revocati o modificati. Perciò ho proposto che invece dei contributi previsti dalla legge 13 giugno 1940, n. 868, la cui riscossione è stata dichiarata illegittima dall'autorità giudiziaria, sia stabilito invece il contributo previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 1945 e dal decreto ministeriale 29 dicembre 1945 e fissato nella misura del 2 per cento. Ciò per il periodo dal 1951 ad oggi. Per i periodi anteriori le aliquote dovrebbero rimanere quelle stabilite dai decreti ministeriali già citati del giugno e dicembre 1945. In conseguenza di ciò io propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo unico della proposta Agrimi. Come sapete, il secondo comma stabilisce che il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori, solo sino a concorrenza dell'1 per cento dell'importo netto delle fatture.

Anche su ciò l'autorità giudiziaria si è espressa con la sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 ottobre 1954 che dichiara illegittimo il procedimento dell'accertamento e iscrizione dei contributi a ruolo. Infine, io propongo di sostituire il terzo comma dell'articolo della proposta Agrimi con il seguente: « Sono soppressi gli altri contributi », intendendo con ciò limitare i contributi esclusivamente alla cellulosa.

Mi riservo infine di presentare due articoli aggiuntivi che illustrerò in questa sede.

Il primo suona così: Articolo 2. — « L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è autorizzato a riscuotere i contributi sino al 31 dicembre 1955, in attesa della legge organica che disciplini i compiti e l'ordinamento giuridico dell'Ente stesso ».

In esso si richiamano i termini dell'ordine del giorno Marzotto, fatto proprio da me, e ciò per accelerare la legge organica che disciplinerà i compiti dell'Ente. Potremmo eventualmente non porre questo termine del 31 dicembre 1955 e dire soltanto: « L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è autorizzato a riscuotere i contributi sino all'emanazione della legge organica che disciplinerà i compiti dell'Ente ».

Nell'ipotesi che questo articolo aggiuntivo fosse respinto, io proporrei che le erogazioni compiute dall'Ente per provvidenze alla stampa siano poste sotto il controllo di una commissione parlamentare.

Voi sapete che attualmente il contributo dato dall'Ente a giornali, riviste e in genere alla stampa, è fatto ad esclusiva discrezione dell'Ente stesso senza alcun controllo. Mi pare superfluo illustrarvi la necessità che una commissione parlamentare vigili sull'erogazione di questo contributo. Perciò mi onoro di proporre alla vostra considerazione questo articolo aggiuntivo.

DE COCCI. Molto brevemente vi intratterrò perché la mia proposta si illustra da sé, nel senso che è una proposta transattiva, punto d'incontro fra i vari interessi in gioco, in base anche a riunioni avutesi al Ministero dell'industria con risultati accettabili per tutti. Si avrebbe una sanatoria, nel senso che la proposta di legge non appare più retroattiva per tre anni in quantoché il contributo verrebbe modificato con decorrenza dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Quindi, al primo comma anziché: « 16 gennaio 1951 », dovremo mettere: « dal momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

La possibilità di rivalsa viene ampliata dall'1 al 2 per cento. I contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo che dànno luogo a un gettito trascurabile rispetto all'altro contributo, verrebbero unificati nel contributo di una lira al chilogrammo con decorrenza per il futuro. Il gettito attuale è di 600 milioni di lire: con le riduzioni saranno 250 milioni l'anno. La chiave di volta dei vari emendamenti è che per il passato il contributo viene limitato alla misura del 90 per cento di quella prevista dai decreti, con la conseguenza di eliminare molte liti attualmente in atto. Per i conguagli si dà il termine di 5 anni.

PRESIDENTE. Mi perviene ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Andreotti, del seguente tenore:

« Al contributo di cui alla presente legge non è soggetta la carta destinata all'editoria scolastica e culturale ».

CAPPA. Mi permetterei di suggerire la procedura da adottare in relazione ai numerosi emendamenti presentati alla proposta di legge. Se la Commissione è favorevole in via

di massima al provvedimento, ritengo opportuno, in questa sede, approvare il principio informatore della proposta di legge e demandare a una ristretta commissione l'esame di tutti gli emendamenti e la formulazione definitiva dell'articolo.

Diversamente, ritengo molto difficile, non essendo gli emendamenti neppure stampati, poterli discutere e decidere in questo momento.

Alla prossima seduta, il comitato, oggi nominato, riferirà alle Commissioni riunite sul risultato del lavoro compiuto e si potrà in tal modo giungere ad una decisione definitiva.

TOGNI. Non ritengo che la proposta dell'onorevole Cappa possa essere attuata, perché ho dubbi che la ristretta commissione possa giungere effettivamente a dei risultati concreti. Inoltre, nessuno ci impedirà in quella sede di riprendere gli argomenti già svolti nella seduta odierna. Si tratta, a mio avviso, di pura perdita di tempo. Propongo invece di discutere l'articolo comma per comma, prendendo in considerazione gli emendamenti ad esso presentati e deliberando in proposito.

PERTINI. Io mi oppongo alla proposta del collega Cappa ed approvo invece quella dell'onorevole Togni. Sappiamo benissimo che quando la commissione ristretta riferirà sul lavoro compiuto si riaprirà nuovamente la discussione su quanto la stessa avrà deliberato. È una perdita di tempo e penso che se ne sia già perduto troppo per questa legge.

BOZZI, *Relatore per la I Commissione.* Noi ci troviamo di fronte a una legge che è di grande importanza, sulla quale sono state formulate preoccupazioni molto fondate che in fondo riecheggiano le ragioni del mio intervento come relatore. Noi non conosciamo bene gli emendamenti presentati, dei quali abbiamo ascoltato la lettura solo stamattina.

Fra poco dovremo interrompere la nostra discussione in quanto inizierà la seduta in Aula. Se invece si perverrà alla nomina di questo comitato ristretto con l'impegno da parte nostra di tornare al più presto sull'argomento, troveremo almeno una base su cui discutere. Io sono per queste ragioni favorevole alla proposta dell'onorevole Cappa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Cappa di nominare un comitato ristretto al quale deferire l'incarico di esaminare i vari emendamenti presentati e di riferire in proposito alla prossima seduta delle Commissioni riunite.

(*Non è approvata*).

Procediamo, allora, alla votazione dell'articolo unico della proposta di legge per divisione.

Do lettura del primo comma dell'articolo unico:

« Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a partire dal 16 gennaio 1951, nella misura del 3 per cento ».

In relazione a questo comma dobbiamo prendere in considerazione numerosi emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Dosi, del quale ho dato lettura in precedenza, che propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'articolo 1, lettera *b*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e con durata fino al 31 dicembre 1955, nella misura del 3 per cento ».

Questo emendamento è collegato ad altri, presentati dallo stesso onorevole Dosi, con i quali si dispone che i contributi dovuti all'Ente per il periodo dal 16 gennaio 1951, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotti all'86 per cento dei valori fissati con le norme emanate anteriormente a tale entrata in vigore e che l'Ente provvederà entro il termine massimo di tre anni dalla emanazione della presente legge, a rimborsare i contribuenti che abbiano versato somme in eccedenza all'anzidetta percentuale.

ZERBI. Prego il Presidente di voler considerare un mio articolo aggiuntivo che ha lo scopo di non procedere al rimborso nei riguardi di quegli industriali o imprenditori che non siano in grado di provare di non avere riversato sulla loro clientela l'onere del contributo stesso. Esso sarebbe del seguente tenore:

« Nessuna rivalsa per i contributi versati ai sensi della legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive integrazioni e modificazioni, potrà essere esercitata nei confronti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, se non dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori contribuenti i quali comprovino con esauriente documentazione di analisi contabile e di bilancio che l'onere dei contributi versati non sia stato riversato sui

propri costi di produzione o sui prezzi di vendita e che la legittima aspettativa del rimborso stesso risulta regolarmente iscritto nei bilanci di esercizio del contribuente ».

PRESIDENTE. Abbiamo dovuto dare lettura preventiva di tutti questi emendamenti per cercare di seguire la prassi, deliberata dalla Commissione poco fa, di esaminare uno ad uno i commi dell'articolo, essendo evidente che l'emendamento al primo comma proposto dall'onorevole Dosi è legato a tutti gli altri emendamenti.

Tra tutti questi emendamenti, poi, si inserisce l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zerbi del quale avete dianzi ascoltata l'esposizione.

C'è, poi, un altro emendamento presentato dall'onorevole Caroleo il quale propone, sempre al primo comma, di sostituire le parole « nella misura del 3 per cento », con le parole « nella misura del 2 per cento ».

Io confesso di trovarmi in un certo imbarazzo nel procedere alla votazione degli emendamenti, e pertanto ritengo mio dovere do domandare alla Commissione se non creda di ritornare sulla propria decisione, incombendomi il dovere, per la mia funzione presidenziale, di far discutere seriamente e ponderatamente ogni provvedimento di legge, importante o meno. Mi sembrerebbe, perciò, opportuno, anzi, necessario, un coordinamento di questi emendamenti. Qui non si tratta di imporre una data procedura alla Commissione, ma semplicemente di sottoporre al nostro esame un testo coordinato ed organico.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ho chiesto la parola per chiarire alcune cose. Il Governo già si è pronunciato favorevolmente alla legge presentata dai deputati Agrimi ed altri. La preoccupazione espressa dall'onorevole Andreotti nel suo intervento — anche egli, d'altronde, favorevole in linea di massima alla proposta di legge — è una preoccupazione non soltanto da me condivisa ma, penso, sentita da tutti.

Pur essendo, quindi, favorevole alla prosecuzione dell'esame di questo provvedimento a favore della stampa per sanare così una situazione di fatto, mi sembra però che sussistano alcune preoccupazioni di carattere puramente giuridico (sollevate dall'onorevole Andreotti e condivise dal Governo) che dovrebbero essere eliminate se vogliamo che questa legge sia, sotto ogni punto di vista, corretta ed accettabile.

L'emendamento proposto dall'onorevole Dosi e quello dell'onorevole De Cocci, « salvo la misura dei contributi », (io sono per il 3 per cento, così come è previsto nel testo della proposta Agrimi), hanno una concordanza sostanziale. Lo stesso emendamento Dosi, nel punto in cui si riferisce alla data di entrata in vigore della legge, è simile evidentemente all'ultimo emendamento presentato in forma diversa, ma con la stessa sostanza, nel quale si dice. « poiché la legge non può avere valore retroattivo (e questo è un principio che è bene affermare), i contributi debbono essere versati a partire dall'entrata in vigore della presente legge ».

Per la percentuale del diritto di rivalsa esistono poi divergenze sostanziali: l'onorevole Dosi sostiene il 14 per cento, l'onorevole De' Cocci il 10 per cento, un altro potrebbe proporre una percentuale differente, ma nella sostanza si è tutti d'accordo. È quindi necessario dare alla legge una forma giuridicamente e costituzionalmente più aderente a quella che è la nostra prassi giuridica e legislativa.

Non ho quindi, prima d'ora, preso la parola per non contribuire a creare quella specie di atmosfera di timore che si volesse dilazionare l'approvazione della legge. Timore, in parte peraltro giustificato dal lungo tempo di permanenza della proposta di legge all'esame delle Commissioni tanto che io stesso l'ho più volte sollecitata. Così si spiega come di fronte alla proposta Cappa il rappresentante del Governo si sia astenuto dall'appoggiarla. Il Governo vuole che questa legge venga rapidamente approvata.

Del resto, il passaggio agli articoli è stato approvato all'unanimità e ciò sta a dimostrare che siamo tutti d'accordo, sia pure in linea di massima. Io dico che se fosse possibile metterci in pochi attorno ad un tavolo onde perfezionare questo strumento giuridico e legislativo, per non incorrere in errori, sarebbe certo molto opportuno.

Esprimo questo mio parere con franchezza e sincerità, rimettendomi bene inteso alle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, mi sembra che non dovrebbero sussistere riserve da parte della Commissione nello scegliere la procedura da seguire, tanto più che io ritengo di non potere accettare, per la mia responsabilità di Presidente, la proposta di discutere comma per comma l'articolo unico della proposta di legge poiché ciò rischierebbe di produrre conseguenze assai serie; l'emendamento Dosi, per esempio, è

così complesso ed organico, da non potere essere frazionato in tre parti singole. È impossibile riferire al primo comma dell'articolo soltanto quanto è detto in una di queste tre parti perché ci sono altri emendamenti che si occupano della stessa materia.

Ad ogni modo, se la Commissione non crede di assumere una responsabilità di questo genere, la assumo io, nel senso di porre in discussione i tre articoli di cui consta l'emendamento Dosi tutti insieme, non essendo possibile per i motivi che ho già detti, votarne le parti disgiuntamente dagli altri emendamenti che riguardano lo stesso articolo.

Ma l'emendamento Dosi non è il solo: oltre ad esso vi sono l'emendamento dell'onorevole De' Cocci e quello dell'onorevole Caroleo: il quale ultimo, poi, all'emendamento principale, già ha pronto un altro in via subordinata.

Ecco perché io vorrei che la Commissione si persuadesse della necessità di questo esame più approfondito degli emendamenti stessi. Da parte mia, mi posso impegnare a convocare il Comitato ristretto per il giorno 26 aprile o anche prima in modo che esso sia sollecitamente in grado di riferire sugli emendamenti.

GIOLITTI. A me pare che la sua richiesta, onorevole Presidente, sia legittima per quanto riguarda i compiti della Presidenza. È evidente che se il Presidente ha bisogno di orientarsi di fronte alla presentazione improvvisa di emendamenti presentati all'ultimo momento, rientri nei suoi diritti e nei suoi doveri stabilire un lasso di tempo necessario per il coordinamento degli emendamenti stessi. Però, io non credo che sia necessario che la Commissione ritorni su una deliberazione già presa, procedendo così alla nomina di un Comitato. La Presidenza stessa potrà predisporre il suo lavoro per avere un quadro chiaro e completo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Io sono pronto anche a fissare il termine di domani per la presentazione di tutti gli emendamenti. Vorrei che fosse ben chiaro, però, che all'ultimo momento non saranno più ammessi emendamenti, oltre quelli presentati entro la data che stabiliremo.

PERTINI. Sono d'accordo perché la Presidenza cerchi di coordinare gli emendamenti e faccia appello a tutti coloro che hanno intenzione di presentarne altri di trasmetterli entro oggi o domani alla segreteria della Commissione.

L'esame di tutti gli emendamenti dovrà essere, a mio avviso, deferita ai Presidenti delle due Commissioni, ai relatori ed al Governo.

Essi dovranno poi riferire alle Commissioni in una prossima seduta. In questo senso faccio proposta formale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Pertini.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI